

Inserto informativo

LA NUOVA PAC 2023-2027

**Sostegni e vincoli
per un'agricoltura
che guarda al mercato
e alla sostenibilità**

- **Gli aiuti diretti**
- **Misure settoriali**
- **Sviluppo rurale Veneto**
- **Gestione del rischio**
- **La condizionalità rafforzata**
- **La condizionalità sociale**



LA NUOVA PAC 2023-2027

Inserto informativo

Il 1° gennaio 2023 è partita la nuova programmazione della Politica Agricola Comune (PAC), dopo alcuni anni di confronto e di negoziati tra Commissione Europea, Stati membri e Regioni. Il 2 dicembre 2022 la Commissione Europea ha approvato il **Piano strategico della Pac dell'Italia**, nuovo strumento di programmazione a livello nazionale, con il quale sono stati individuati gli interventi e destinati i circa 37 miliardi di euro messi a disposizione dell'Italia. Di essi: 21 miliardi vanno agli interventi del primo pilastro (**aiuti diretti e interventi settoriali**) e 16 per gli interventi del secondo pilastro (**sviluppo rurale e gestione del rischio**).

Il percorso della riforma è stato ostacolato da diverse emergenze (sanitaria, climatica, politica, tra cui la guerra Russia-Ucraina) che hanno da un lato ritardato i lavori (la nuova PAC sarebbe dovuta partire nel 2021) e dall'altro messo in evidenza alcune problematiche non adeguatamente considerate, come la crisi idrica e la sicurezza alimentare nell'ambito UE.

Confagricoltura, dall'inizio della discussione, ha espresso la sua contrarietà rispetto ad una riforma che impone alle imprese molti più vincoli e impegni sul piano ambientale e sociale (oltre che burocratico) riducendo nello stesso tempo le risorse finanziarie disponibili (-2% a prezzi correnti e -15% a prezzi costanti) rispetto alla programmazione precedente. Ci si sarebbe aspettati una Pac lungimirante, sicuramente attenta alle sfide ambientali e sociali, ma nello stesso tempo in grado di dare risposte concrete sul piano produttivo ed economico, a tutela della sicurezza alimentare e della valorizzazione delle produzioni agro-alimentari di qualità dell'Italia e dell'Unione europea.

Con questo **inserto speciale sulla Pac 2023-2027** allegato al periodico **Gli Agricoltori Veneti**, cerchiamo di dare un contributo per la corretta informazione su un tema particolarmente articolato e complesso. Naturalmente si tratta di una sintesi delle norme sulla riforma della Pac finora emanate, per cui il contenuto non può essere considerato completo ed esaustivo.

PAC 2023-2027 Risorse per l'Italia	MLD	%
Aiuti diretti	17,63	47,9%
Sviluppo rurale	13,14	35,7%
Gestione del rischio (S.R.)	2,87	7,8%
Interventi settoriali	3,20	8,7%
TOTALE	36,87	100,0%

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO DELLA PAC 2023-2027

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) approvato con Decisione della Commissione (esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022)

Pagamenti diretti, Decreto Masaf n. 0660087 del 23/12/2022

Condizionalità Rafforzata, Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, (approvato d'intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023) e DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 / DGR del 29/03/2023

Condizionalità sociale, Decreto interministeriale 28 dicembre 2022 (approvato dal Ministero dell'Agricoltura di concerto con i Ministeri dell'Interno, della Salute e del Lavoro)

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Veneto (CSR 2023-2027), DGR n. 14 del 10 gennaio 2023.

Piano Strategico Nazionale della Pac

Approvato con Decisione del 2 dicembre 2022

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/it/IDPagina/24037>



Approccio strategico unitario

» 1 unico Piano Strategico Nazionale (PSN) per il 1° (FEAGA) e il 2° (FEASR) pilastro PAC

» Nuovo modello di attuazione



1° PILASTRO


Pagamenti diretti
Interventi settoriali



2° PILASTRO

Sviluppo Rurale

2° pilastro;
16.011.700.792



1° pilastro;
20.865.950.205



Il contesto strategico e normativo



Agenda ONU 2030



Green Deal Europeo



Farm to fork



Strategia Biodiversità 2030



Gli obiettivi della PAC



Assicurare un **reddito equo** agli agricoltori



Aumentare la **competitività**



Riequilibrare il potere nella **catena alimentare**



Agire sul **cambiamento climatico**



Cura dell'**ambiente**



Preservare **paesaggi e biodiversità**



Attirare i giovani agricoltori



Promuovere la vitalità delle **aree rurali**



Proteggere la **qualità del cibo e della salute**



OBIETTIVO TRASVERSALE

Promuovere e condividere conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali



Regolamento UE 2021/2115

Stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal FEAGA e dal FEASR



Approccio strategico unitario

- » 1 unico Piano Strategico Nazionale (PSN) per il 1° (FEAGA) e il 2° (FEASR) pilastro PAC
- » Nuovo modello di attuazione



1° PILASTRO

Pagamenti diretti
Interventi settoriali



2° PILASTRO

Sviluppo Rurale

GLI AIUTI DIRETTI

Sostegno di base, redistributivo e per i giovani ecoschemi e aiuti accoppiati

Plafond	milioni di euro	%
Plafond pagamenti diretti (lordo)	3.628,5	100,0
- Trasferimento II pilastro per biologico	90	2,5
- Trasferimento II pilastro per giovani	36	1,0
- Trasferimento per interventi settoriali (patate)	6	0,16
Plafond pagamenti diretti (netto)	3.496,50	96,3

Gli **aiuti diretti** sono gli interventi della Pac accessibili a tutti gli agricoltori. Essi possono contare su un plafond annuo di 3,496 miliardi di euro e sono così distinti:

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;**
- b) sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;**
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;**
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi);**
- e) sostegno accoppiato al reddito.**

4

Anzitutto va ricordato che i pagamenti diretti sono concessi agli **"agricoltori in attività"**. Sono considerati in attività gli agricoltori che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: iscrizione nel registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto; iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditore agricolo professionale; possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola. Con la riforma, dal 2023, non sono soggetti ai requisiti suddetti, e sono comunque considerati agricoltori in attività, coloro che, in riferimento all'anno precedente, hanno diritto a percepire pagamenti diretti non superiori a 5.000 euro.

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il **sostegno di base al reddito per la sostenibilità** è concesso agli agricoltori che detengono diritti all'aiuto. Il valore unitario dei diritti è stato rideterminato per ciascuna azienda sulla base della somma

del valore dei titoli del 2022 e del pagamento per il greening, rapportando tale somma al massimale finanziario (48% degli plafond dei pagamenti diretti equivalente ad € 1.678 milioni). Nella sostanza i titoli di valore medio hanno subito una riduzione intorno al 19%, più elevata è la riduzione di valore subita dai titoli di valore più alto.

Il valore medio dei titoli si è attestato ad € 164,12 per ettaro. Il livello massimo del valore dei diritti è fissato, dal 2023, a 2000 euro.

Convergenza: entro il 2026 tutti i diritti all'aiuto inferiori all'importo medio aumenteranno per raggiungere almeno l'85% di tale valore. I titoli con valore superiore al valore unitario medio subiranno una riduzione non superiore al 30%.

Come in precedenza, **i diritti all'aiuto (titoli Pac) possono essere trasferiti** ad altro agricoltore in attività, in via temporanea o definitiva, con o senza terreno. Il trasferimento ad altro soggetto (non necessariamente agricoltore in attività) può avvenire anche per successione anticipata od effettiva.

Accesso alla riserva. Giovani agricoltori (soggetti con non più di 40 anni insediatisi nei precedenti 5 anni) e **Nuovi agricoltori** (soggetti con oltre 40 anni insediatisi nei precedenti 2 anni) hanno accesso alla **"riserva nazionale"** per acquisire titoli Pac in via prioritaria. Dal 2023 tali soggetti possono accedere alla riserva soltanto se

Tipologie di pagamenti diretti	milioni di euro	%
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	1.678,19	48
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	349,6	10
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	69,92	2
Regime per il clima e l'ambiente (eco-schema)	874,06	25
Sostegno accoppiato al reddito	524,43	15
TOTALE	3.496,50	100
Trasferimento per la gestione del rischio (Fondo mutualistico nazionale)	-	(3%)

possiedono il requisito della **professionalità** (vedi il capitolo relativo al sostegno per i giovani). Alla riserva nazionale -in via prioritaria- possono accedere anche gli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria o provvedimento amministrativo. In via non prioritaria possono accedere gli agricoltori che coltivano superfici situate in zone montane o soggette a vincoli naturali significativi, oppure nel caso di svantaggi specifici.

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Il **sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità** è riservato annualmente alle aziende con dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili per la Pac. Il sostegno redistributivo viene calcolato su massimo 14 ettari. L'importo effettivo del sostegno, stimato in circa € 82 per ettaro, verrà calcolato sulla base del plafond disponibile e degli ettari richiesti anno per anno.

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il **sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori**, il cui importo stimato è di 83,5 euro per ettaro, assume la forma di pagamento annuale ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari ai giovani che si sono insediati in qualità di capo azienda da non più di 5 anni dalla presentazione della prima domanda. Il requisito anagrafico (meno di 40 anni compiuti) deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda e ha diritto a percepire l'aiuto negli anni successivi, anche se avrà superato i 40 anni d'età. Il giovane agricoltore ha diritto a percepire il sostegno per un massimo di cinque anni.

Nel caso di persone giuridiche, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto allorché egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

L'aiuto è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno negli anni precedenti al 2023, a norma dell'articolo 50 del precedente regolamento (UE) (n. 1307/2013), per la restante parte del periodo di cinque anni.

In questo caso le condizioni di ammissibilità sono quelle previste dal sopra citato regolamento UE.

Le condizioni soggettive che deve possedere il giovane agricoltore sono state integrate con la **dimostrazione della professionalità**. È infatti considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

- si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;
- non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto;
- è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo (l'allegato VI del DM riporta la tipologia di titoli ammessi);
 - titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

ECOSCHEMI - Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Gli eco-schemi sono destinatari del 25% delle risorse assegnate al capitolo degli "aiuti diretti" e rappresentano un nuovo strumento per "premiare" gli agricoltori che scelgono di assumere volontariamente impegni aggiuntivi rispetto alla condizionalità. I regimi ecologici, quindi, si configurano come un elemento di novità della nuova Pac rispondendo agli obiettivi specifici (OS) fissati dall'Unione Europea in materia di clima, ambiente, benessere degli animali e di contrasto alla resistenza antimicrobica (art. 31 Regolamento(UE) 2021/2115). Riportiamo la sintesi degli impegni del capitolo: *Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali*, detti anche Ecoschemi.

Gli Ecoschemi previsti dal Piano strategico dell'Italia sono i seguenti:

- Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;**
- Pagamento per inerbimento delle colture arboree;**
- Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;**
- Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;**
- Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.**

5

ECOSCHEMI – dotazioni e importi per ettaro previsti dal PSN

Ecoschemi	Importi unitari stimati	Dotazioni				Importi (eur/ha e eur/UBA)					
		risorse 2023	previsto	min	max	risorse 2023	previsto	min	max		
Eco 1.1	Bovini da latte	108.035.730	66,00	46,20	156,33	Eco 3	Salvaguardia olivi	130.370.020	220,00	167,35	583,33
	Caprini	5.983.260	60,00	42,00	127,37		Salvaguardia olivi N2000	11.869.176	264,00	200,82	700,00
	Bovini dupl. Att.	17.762.598	54,00	37,80	156,33		Salvaguardia olivi ZVN	7.782.192	264,00	200,82	700,00
	Ovini	36.330.900	60,00	42,00	127,37			150.021.388			
	Suini	39.167.520	24,00	16,80	34,70	Eco 4	SFE con avvicendamento	109.109.330	110,00	55,00	124,17
	Vitelli a c. b.	3.674.280	24,00	16,80	90,73		SFE con avvicendamento N2000	41.288.016	132,00	66,00	149,00
	Bovini da carne	82.504.224	54,00	37,80	116,11		SFE con avvicendamento ZVN	12.265.572	132,00	66,00	149,00
	Bufali	16.792.050	66,00	46,20	129,26			162.662.918			
		310.250.562									
Eco 1.2	Suini	818.700	300,00	210,00	819,15	Eco 5	MS Impollinatori arboree	4.503.250	250,00	125,00	442,50
	Bovini	65.354.880	240,00	168,00	537,00		MS Impollinatori arboree N2000	400.800	300,00	150,00	531,00
		66.173.580					MS Impollinatori arboree ZVN	741.000	300,00	150,00	531,00
Eco 2	Inerbimento c. a.	123.906.360	120,00	81,40	283,57		MS Impollinatori seminativi	25.297.500	500,00	250,00	659,00
	Inerbimento c. a. N2000	11.031.120	144,00	97,67	340,28		MS Impollinatori seminativi N2000	2.844.000	600,00	300,00	790,80
	Inerbimento c. a. ZVN	20.388.096	144,00	97,67	340,28		MS Impollinatori seminativi ZVN	9.573.000	600,00	300,00	790,80
		155.325.576						43.359.550			
							Totale generale	887.793.574			

ECO 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Il pagamento spetta all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022. Si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire:

Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda. Sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misto, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento annuale spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione in quattro quartili rispetto alla mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie: a) valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana (valori più bassi della mediana); b) valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile (sopra la mediana), ma lo riducono del 20%; I valori DDD passano dal

quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%. Il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione (vedi tabella). Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

L'adesione al sistema SQNBA non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare.

Gli allevamenti di bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

6

ECO 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento dell'inerbimento -spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta con i seguenti impegni aggiuntivi.

- Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata;
- Non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- Non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- Durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

È previsto un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d'impegno il cui importo unitario è di 120 €/Ha nelle aree ordina-



rie e 144 €/Ha nelle aree Natura 2000 e nelle zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico.

ECO 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Il pagamento spetta agli agricoltori e a gruppi di agricoltori per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro. A ciò si aggiungono i seguenti impegni aggiuntivi.

- Potatura biennale delle chiome;
- Divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura;
- Mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento. Anche in questo caso si tratta di un pagamento annuale compensativo, pari a 244 €/Ha nelle aree ordinarie, 220 €/Ha nelle aree Natura 2000 e 264 €/Ha nelle Zone vulnerabili.

ECO 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Il pagamento, destinato alle superfici coltivate a seminativi, riguarda le superfici investite a seminativo nelle quali va praticato l'avvicendamento, almeno biennale, che è assicurato dalla rotazione di colture principali ma dalle colture secondarie. L'adesione all'eco-schema

prevede il rispetto delle norme della condizionalità, in particolare dalla BCAA 7 (rotazioni) e dal CGO 2 (protezione acque da inquinamento nitrati). Ciò significa che chi intende aderire alla misura non potrà fruire della deroga all'obbligo delle rotazioni, per cui l'anno di partenza sarà il 2023 e non il 2024.

Gli impegni previsti dalla misura sono:

- l'inserimento nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie di:
 - almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa (es. le leguminose da granella favino e pisello)
 - oppure almeno una coltura da rinnovo (mais, soia, girasole, pomodoro, patata, sorgo da granella, carciofo, barbabietola, melone, peperone, melanzana, colza, tabacco, cipolla, coccomero, aglio, canapa, lino, arachide, ravizzone, carota - Allegato VII decreto 23/12/22)
 - colture pluriennali, quali erbacee da foraggio (leguminose foraggiere come erba medica, trifoglio o altre foraggiere come loietto e festuca) e terreni a riposo (questi ultimi per massimo 4 anni)

Controllo dell'avvicendamento sulle colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre.

- trattamenti:
 - sulle leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari;
 - sulle colture da rinnovo è consentita esclusivamente la tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

3) interrimento dei residui colturali, fatta eccezione per le aziende zootecniche e per le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa.

Pagamento annuale previsto: € 110 (max 124,17) nelle aree ordinarie, 132 €/Ha (max 149) nelle aree Natura 2000 e nelle Zone vulnerabili stimati dal Masaf. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (eco 5).

Concludiamo questo richiamo al contenuto dell'ecoschema 4 con un esempio di avvicendamento (tabella)

Superficie	2023	Trattamenti	2024	Trattamenti
Campo 1	Grano	nessun vincolo	Mais (rinnovo)	difesa integrata o biologica
Campo 2	Pisello (leguminosa)	vietati	Grano	nessun vincolo
Campo 3	Medica (foraggera)	vietati	Medica (foraggera)	Vietati
Campo 4 (avvic. con 2° raccolto)	Grano + soia 2°r (soia rinnovo)	difesa integrata o bio sulla soia	Grano	nessun vincolo
Campo 5	Riposo	nessun vincolo	Riposo	nessun vincolo

ECO 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Il pagamento spetta agli agricoltori per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico devono essere presenti in miscugli. Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Culture arboree (vigneti, frutteti, ceduo a rotazione rapida)

Nelle superfici con **colture arboree** si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici colture permanenti:

- Mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto

di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma).

- Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sbratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- Non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- Non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Seminativi

1) Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) Mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) Non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo della germinazione al completamento della fioritura;
- c) Fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Si tratta di un pagamento annuale per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsto è: nelle coltivazioni arboree di 250 €/Ha nelle aree ordinarie e 300 €/Ha nelle aree natura 2000 e nelle zone vulnerabili; nei seminativi 500 €/Ha nelle aree ordinarie, 600 €/Ha nelle aree Natura 200 e 300 €/Ha nelle Zone vulnerabili. Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.

Ulteriori dettagli sulle piante impollinatrici si possono trovare nel sito

di rete rurale: www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24482

Sostegno accoppiato al reddito

Un altro capitolo molto importante della Pac 2023-2027 è costituito dai pagamenti accoppiati, detti anche sostegni accoppiati al reddito. A tale intervento è destinato un importo consistente, di oltre 524 milioni di euro, corrispondente al 15% dell'ammontare complessivo degli aiuti diretti, di cui il 2% destinato alle colture proteiche (soia, leguminose da granella, erbai annuali di sole leguminose).

Nel dettaglio, il 41,6% delle risorse assegnate (218 milioni di euro) va alla zootecnia mediante appositi premi a capo, mentre il 58,4% (306 milioni di euro) è destinato alle colture vegetali (seminativi e colture arboree) sotto forma di aiuto a ettaro

Non sono molte le novità rispetto ai pagamenti accoppiati erogati fino allo scorso anno. Le produzioni sostenute sono sostanzialmente le stesse (Latte, Carni bovine, Carni ovine e caprine, Frumento duro, Semi oleosi: colza e girasole - esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola -, Riso, Barbabietola da zucchero, Pomodoro destinato alla trasformazione, Olio d'oliva, soia e leguminose) con la sola aggiunta degli agrumi e qualche modifica relativa alle vacche nutrici e all'olio d'oliva.

Tra le principali novità annotiamo che, dal 2024, in linea generale, è obbligatorio l'utilizzo di sementi/materiali vegetativi certificati, tranne che per il premio accoppiato proteiche/leguminose. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle biologiche non fossero presenti sul mercato.

Riguardo alla zootecnia (bovini da carne e da latte) si evidenzia invece la necessità dell'adesione a Classyfarm nell'anno di presentazione della domanda. Sono esclusi dall'obbligo gli allevamenti delle zone di montagna. Per adesione si intende la registrazione dell'allevamento nell'applicazione e la conseguente facoltà di accedervi per la consultazione. La tabella a pag. 9 riporta le risorse destinate ad ogni comparto produttivo con il relativo aiuto unitario stimato (quello effettivo dipenderà dagli ettari o dai capi effettivamente proposti a premio).

8



PAC 2023-2027

sostegno accoppiato

Produzione zootecnica	Ambito di applicazione	Budget annuale (€)	Importo unitario stimato (€/capo)
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	Nazionale	68.492.933	67,15
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	Nazionale	20.864.417	122,93
Bufale da latte	Nazionale	3.174.967	32,7
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o nel registro anagrafico	Nazionale	37.192.248	118,22
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai libri genealogici o nel registro anagrafico	Nazionale	7.710.450	70,67
Capi bovini macellati, età 12-24 mesi, allevati per almeno sei mesi	Nazionale	3.175.166	38,98
Capi bovini macellati, età 12-24 mesi ed etichettati, qualità, forme associate e dodici mesi	Nazionale	64.408.440	57,51
Agnelle da rimonta	Nazionale	7.710.635	23,09
Capi ovini e caprini macellati IIIGG	Nazionale	5.442.801	5,91
Accoppiato zootecnia		218.172.057	
Produzione vegetale	Ambito di applicazione	Budget annuale (€)	Importo unitario stimato (€/ha)
Grano duro	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	91.356.852	93,5
Proteaginose (girasole, colza)	Nazionale	12.762.328	101
Agrumi	Nazionale	15.907.910	150,85
Riso	Nazionale	74.085.407	336,46
Barbabietola	Nazionale	19.998.515	657,93
Pomodoro da industria	Nazionale	10.453.769	173,64
Olio d'oliva Dop/Igp	Nazionale	11.817.304	116,97
Soia	Nazionale	30.766.946	136,32
Leguminose, eccetto soia	Nazionale	39.157.931	40,04
Accoppiato produzioni vegetali		306.270.962	

MISURE SETTORIALI

A favore di vitivinicolo, ortofrutta, olio di oliva e olive da tavola, apicoltura e patate

All'interno del 1° pilastro della Pac, oltre agli aiuti diretti, si trovano gli interventi settoriali che, come nelle programmazioni precedenti, sostengono con misure specifiche alcuni comparti produttivi. Nei fatti le misure settoriali (dette anche OCM -Organizzazioni Comuni di Mercato) comprendono i settori: Vitivinicolo

(misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti nelle cantine, promozione, vendemmia verde); Ortofrutticolo (piani operativi delle associazioni dei produttori); Olio di oliva e olive da tavola; Apicoltura e Patate.

OCM

Dotazioni risorse comunitarie per misure settoriali specifiche
(elaborazione Confagricoltura)

Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale 2023-2028
Settori							
Vino	256.883.000	290.383.000	323.883.000	323.883.000	323.883.000		1.518.915.000
Olio di oliva e olive da tavola	30.390.000	34.590.000	34.590.000	34.590.000	34.590.000		168.750.000
Patate		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	30.000.000
Apicoltura	4.468.077	5.166.537	5.166.537	5.166.537	5.166.537		25.134.225
Ortofrutta	280.000.000	285.600.000	291.300.000	297.100.000	303.000.000		1.457.000.000
Totale	571.741.077	621.739.537	660.939.537	666.739.537	672.639.537	6.000.000	3.199.799.225

SVILUPPO RURALE 2023-2027

Il Complemento per lo Sviluppo rurale del Veneto

10 824 milioni di euro per 44 interventi

Cod.	Tipo di intervento	Spesa pubblica	Quota FEASR
SRA	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	213.898.936,11	87.056.867,00
SRB	Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	90.000.000,00	36.630.000,00
SRC	Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	7.000.000,00	2.849.000,00
SRD	Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione	314.147.267,81	127.857.938,00
SRE	Insedimento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali	70.600.000,00	28.734.200,00
SRG	Cooperazione	81.875.604,42	33.323.371,00
SRH	Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni	29.500.000,00	12.006.500,00

La Giunta regionale con DGR n. 14 del 10 gennaio 2023 ha approvato il **Complemento per lo Sviluppo Rurale del Veneto (CSR 2023-2027)**, che rappresenta lo strumento per declinare nel territorio regionale quanto riportato nel Piano Strategico Nazionale della PAC dell'Italia.

Il Regolamento (UE) 2021/2115, relativo alla riforma della Pac, introduce un nuovo quadro giuridico per la gestione dello

sviluppo rurale finanziato il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Nei prossimi cinque anni il Veneto potrà contare su una dotazione complessiva di 824,6 milioni di euro, grazie anche allo sforzo messo in campo dalla stessa Regione, la quale è chiamata a cofinanziare gli interventi per oltre 146 milioni di euro.

Le risorse sono attribuite a 44 interventi su 72 previsti dal Piano

strategico nazionale. Tali interventi riguardano: **l'insediamento e lo sviluppo di aziende condotte da giovani agricoltori, gli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari, ma troviamo anche molte misure volte alla sostenibilità ambientale e all'adattamento climatico delle attività agricole, alla diffusione della conoscenza e dell'innovazione, alla vivibilità delle zone rurali, al contrasto alla fragilità idrogeologica dei territori di montagna.**

Il CSR rappresenta, a tutti gli effetti, l'elemento strategico per l'autonomia regionale, in quanto declina la strategia nazionale approvata dalla Commissione europea, esplicitando le scelte che rispondono

alle esigenze del territorio e delle comunità rurali del Veneto. Uno strumento che accompagnerà tutti i soggetti che operano nell'agricoltura, nell'agroalimentare, nel settore forestale e nelle aree rurali verso i 10 obiettivi della PAC e verso gli obiettivi del Green Deal europeo. Con il passaggio e l'approvazione in Giunta del CSR 2023-2027 vengono fissate le risorse e gli obiettivi che detteranno i tempi delle procedure e fisseranno gli strumenti necessari per l'approvazione dei bandi e successivamente la selezione e il finanziamento dei progetti e degli interventi che verranno proposti.

Interventi e cronoprogramma ►

Primi bandi per impegni in materia di ambiente e di clima oltre che il sostegno delle zone di montagna

Con la deliberazione della Giunta regionale **n. 296 del 21 marzo 2023** sono stati attivati **nove bandi** aventi per oggetto interventi di superficie compresi nei capitoli **"Impegni in materia di ambiente e di clima"** e **"Vincoli naturali o altri vincoli specifici"** per un sostegno complessivo di **130,9** milioni di euro.

Con l'ulteriore **deliberazione n. 294 del 21 marzo 2023** sono stati aperti i termini per la presentazione delle **strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo** da parte di partenariati pubblico-privati (Gruppi di Azione Locale), per ulteriori 50,8 milioni di euro.

Gli interventi per il clima e l'ambiente hanno durata di 5 anni e devono essere attuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno d'impegno. Riportiamo l'elenco delle misure attivate.

SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli. L'intervento prevede un sostegno per ettaro di superficie agricola utilizzata a favore dei soggetti che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo le tecniche di semina su sodo / No tillage (NT) per cinque anni.

SRA08 - Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti e Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali. L'intervento prevede pagamenti per ettaro di superficie, per cinque anni, per la gestione di prati e di pascoli permanenti in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo considerate aree agricole ad alto valore naturalistico. I prati e i pascoli permanenti favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l'apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche.

SRA10 - Azione 10.1 gestione attiva formazioni arboreo arbustive e Azione 10.3 gestione attiva di boschetti nei campi. L'intervento prevede pagamenti per ettaro di superficie, per cinque anni, per la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, potenziare le connessioni ecologiche, sostenere la biodiversità in aree agricole, riqualificare i paesaggi agrari semplificati ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica.

SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità. L'intervento prevede pagamenti, per cinque anni, ad UBA (Unità Bovino Adulto) a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella con-

servazione delle razze animali di interesse locale soggette a rischio di estinzione/erosione genetica.

SRA29 - Azione 29.1 - Conversione all'agricoltura biologica e Azione 29.2 Mantenimento dell'agricoltura biologica. Pagamenti per ettaro di superficie, per cinque anni, al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

vSRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna. L'intervento, attraverso un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti nelle zone montane del Veneto, dalle aziende agricole.

Agli interventi si applicano i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agro-nomiche e Ambientali (BCAA) previsti dalla Condizionalità rafforzata a livello nazionale e regionale (vedi specifico articolo).

11



Complemento Regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto.

Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali

CODICE	Descrizione Intervento	2023	2024	2025	2026	2027
SRA02	ACA 2 - impegni specifici uso sostenibile dell'acqua			1° trim		
SRA03	ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli	1° trim				
SRA04	ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli	4° trim				
SRA06	ACA6 - cover crops			1° trim		
SRA07	ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli			1° trim		
SRA08	ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti: azioni 1, 3	1° trim				
SRA10	ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: azioni 1, 3	1° trim				
SRA10	ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: azione 2			1° trim		
SRA10	ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche: azioni 4, 5				1° trim	
SRA13	ACA13 - impegni specifici gestione effluenti zootecnici	4° trim				
SRA14	ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità	1° trim				
SRA15	ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità		1° trim			
SRA16	ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma	2° trim				
SRA19	ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci	4° trim				
SRA20	ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti - azione 1			1° trim		
SRA20	ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti - azione 2		1° trim			
SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azione 7	4° trim				
SRA28	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali - Azioni 1, 2, 3			1° trim		
SRA29	Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - Azioni 1 e 2	1° trim				
SRA31	Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali			1° trim		
SRB01	Sostegno zone con svantaggi naturali montagna	1° trim	1° trim	1° trim	1° trim	1° trim
SRC03	Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici		1° trim	1° trim	1° trim	1° trim
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole	4° trim	4° trim	4° trim	4° trim	4° trim
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale	4° trim	4° trim	4° trim	4° trim	
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole	4° trim	4° trim	4° trim		
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale		4° trim	4° trim	4° trim	
SRD05	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli	2° trim				

CODICE	Descrizione Intervento	2023	2024	2025	2026	2027
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - azione 1			4° trim	4° trim	
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - azione 2			4° trim		4° trim
SRD11	Investimenti non produttivi forestali - Azione 1		2° trim		2° trim	
SRD11	Investimenti non produttivi forestali - Azione 2	2° trim		2° trim	2° trim	
SRD11	Investimenti non produttivi forestali - Azione 3		2° trim	2° trim	2° trim	
SRD12	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste	2° trim		2° trim		
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	4° trim		2° trim		
SRD14	Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali	4° trim		4° trim		
SRD15	Investimenti produttivi forestali	2° trim		2° trim		
SRE01	Insediamiento giovani agricoltori	4° trim	4° trim	4° trim	4° trim	4° trim
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura	2° trim		2° trim		
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - IB	2° trim				
SRG01	Sostegno gruppi operativi PEI AGRI - GO	4° trim		4° trim		
SRG03	Partecipazione a regimi di qualità	4° trim		4° trim		
SRG05	Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale	1° trim				
SRG06	Attuazione strategie di sviluppo locale	1° trim				
SRG07	Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Comunità del cibo	4° trim		4° trim		
SRG07	Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali - Filiere Forestali	4° trim				
SRG07	Cooperazione per l'inclusione sociale ed economica	4° trim		4° trim		
SRG07	Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione agro-climatico-ambientale		1° trim			
SRG07	Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Biodiversità agraria	2° trim				
SRG07	Cooperazione per la sostenibilità ambientale - Cooperazione Forestale	4° trim				
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare	4° trim				
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità	4° trim		4° trim		
SRH01	Erogazione servizi di consulenza		2° trim		2° trim	
SRH02	Formazione dei consulenti		2° trim		2° trim	
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali		2° trim		2° trim	
SRH04	Azioni di informazione		2° trim		2° trim	
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali		2° trim		2° trim	
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS	2° trim				

Il Cronoprogramma subirà probabilmente modifiche e aggiustamenti nel corso della programmazione

PAC 2023-2027 - Gestione del Rischio in Agricoltura

Al via il Fondo Agri-CAT con 350 milioni l'anno

Gestione del rischio – 2023-2027

Misura	Spesa pubblica (Euro)
Assicurazioni agevolate	1.486.391.837
Fondi mutualità danni	60.095.910
Fondi mutualità reddito	60.095.910
Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali (siccità, gelo alluvione)	1.268.083.130
Totale	2.874.666.788

Il secondo pilastro della Pac, oltre agli interventi dello sviluppo rurale, finanzia le misure per la gestione del rischio. Alcune le conosciamo bene, in quanto presenti nella precedente programmazione, come le **assicurazioni agevolate e i fondi di mutualizzazione**. La novità della riforma della Pac è costituita dal **Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT per la copertura di tre rischi per tre eventi catastrofali: siccità, gelo, alluvione**. Il fondo viene alimentato dagli agricoltori beneficiari della Pac, per oltre 100 milioni di euro, mediante la trattenuta del 3% degli aiuti diretti, a cui si aggiunge un cofinanziamento nazionale di 128 milioni di euro (legge di bilancio 2022 periodo 2023-27) e un contributo UE di ulteriori 123 milioni di euro (sviluppo rurale) per un totale annuo di 350 milioni. Il nuovo Fondo Mutualistico Nazionale Agri-CAT rappresenta una copertura mutualistica per i suddetti rischi, derivanti da eventi di natura catastrofale, a favore di tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti e sono iscritte al registro imprese. In base al Piano di gestione del rischio in agricoltura per il 2023 (Decreto Ministeriale n. 645911 dell'8 febbraio 2023), Il Fondo copre esclusivamente le perdite di resa che superano la soglia minima del 20% della produzione media dell'agricoltore, ovvero la produzione calcolata come media della produzione degli ultimi tre anni o degli ultimi cinque escludendo la produzione più alta e quella più bassa. Se per le assicurazioni per definire il valore medio

per ettaro è utilizzato lo Standard Value, per il fondo AgriCat la produzione media annua è determinata tramite l'utilizzo di "indici di valore" che esprimono l'importo massimo ad ettaro risarcibile da parte del fondo in caso di sinistro. Di fatto il valore indice esprime la quota di ricavo che copre i costi variabili determinati statisticamente. Quindi il fondo AgriCat risarcisce parte dei potenziali ricavi e non il valore commerciale del prodotto.

Il Fondo nel 2023 opera con le seguenti condizioni:

a) Colture permanenti (esclusi agrumi e olivicoltura), orticole e vivai:

- Franchigia: 30%

- Limite di indennizzo (lordo franchigia): 40%, elevato al 45% per gli agricoltori nuovi assicurati;

b) Seminativi e altre colture (inclusi agrumi e olivicoltura):

- Franchigia: 20%

- Limite di indennizzo (lordo franchigia): 35%, elevato al 40% per gli agricoltori nuovi assicurati.

Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel Regolamento del Fondo. La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel Regolamento del Fondo.

14

La Condizionalità rafforzata

Le norme per la tutela del clima e dell'ambiente, della salute pubblica, della salute delle piante e del benessere degli animali che danno diritto agli aiuti della Pac.

(Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato d'intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023 – DGR Regione del Veneto n. 335 del 29/03/2023)

Il regime di "Condizionalità Rafforzata", istituito dal Regolamento (CE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare una serie norme in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'or-

dinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale.

L'insieme delle disposizioni è diviso in tre grandi capitoli: "**clima e ambiente**"; "**salute pubblica e salute delle piante**"; "**benessere degli animali**", a loro volta suddivisi in sette temi: cambiamenti

climatici (mitigazione e adattamento), acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

La Condizionalità è stata “rafforzata” attraverso l’introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 “Protezione zone umide e torbiere” e BCAA 7 “Rotazione delle colture”) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1 “Mantenimento prati permanenti”, BCAA 8 “Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio”, BCAA 9 “Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000”). Anche nel caso dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 “Controllo inquinamento da fosfati” e CGO 8 “Uso sostenibile dei pesticidi”). Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie degli animali previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati.

Gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata si applicano:

- ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti o pagamenti annuali di superficie previsti dalle misure dello Sviluppo Rurale;
 - ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
- Gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata si applicano anche ai beneficiari dei pagamenti a superficie che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2014-2022, nei casi in cui ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie anche nell’ambito del Piano Strategico della PAC ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.

ZONA 1 - Clima e ambiente

TEMA PRINCIPALE: Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)

BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018.

Diminuzione massima del 5% rispetto all’anno di riferimento.

Ambito di applicazione: tutte le superfici a prato permanente (PP). In relazione all’applicazione della presente norma, pertanto, sono presenti i seguenti usi/tipi di terreno:

1. tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più;
2. le superfici inserite tra gli elenchi delle cosiddette Pratiche Locali Tradizionali (PLT).

Obblighi - La conversione dei prati permanenti è possibile soltanto previa autorizzazione e purché sia rispettato il limite di riduzione a livello nazionale (5% rispetto l’anno di riferimento) e la superficie interessata si trovi al di fuori delle aree Natura 2000.

BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere

Ambito di applicazione: le superfici agricole definite come zone umide e torbiere, ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm. ii. (zone Ramsar).

Obblighi - La norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque.

Le zone Ramsar del Veneto a cui si applica la presente BCAA2, sono le seguenti:

- a) Vinchetto di Cellarda; b) Laguna di Venezia: Valle Averso; c) Palude del Busatello; d) Palude del Brusà-Le Vallette.

La cartografia regionale interattiva è reperibile all’indirizzo: http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?services=progetto_natura (layer “zone umide di importanza internazionale - Ramsar”).

BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: superfici a seminativo.

Obblighi - Al fine del mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, la norma stabilisce il divieto di bruciare le stoppie dei

seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie. Deroghe La bruciatura delle stoppie e delle paglie di riso è ammessa solo in alcuni casi specifici, emergenziali, circostanziati e autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

La Regione Veneto ha precisato che “E’ fatto salvo anche quanto approvato nel “nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” - DGR n. 836 del 6.6.2017 - che prevede provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all’aperto del materiale vegetale tutti i casi previsti e nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene”.

TEMA PRINCIPALE: Acqua

CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati



Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole.

Obblighi – La norma prevede due obblighi:

A. autorizzazione, concessione, licenza di attingimento, per le acque utilizzate ai fini irrigui quando prevista dalle normativa vigenti.

B. registrare i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato. In relazione a tale obbligo:

- le aziende soggette a obbligo di registrazione delle fertilizzazioni azotate commerciali e organiche (aziende con più di 14,8 ettari), utilizzeranno il Registro A58-WEB (applicazione della Regione) anche per la registrazione delle fertilizzazioni Fosforo.
- le aziende con SAU inferiore a 14,8 ha ("sotto soglia") possono analogamente avvalersi del Sistema A58-WEB per la registrazione dei fertilizzanti con fosforo oppure possono utilizzare un apposito registro, anche in formato cartaceo, secondo un modello unico che verrà reso disponibile dalla Regione.

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai NITRATI provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Obblighi: ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n. 5046, tradotto nella Regione Veneto dal **IV Programma d'azione Nitrati (DGR n. 813 del 22/06/2021).**

Gli impegni a carico delle aziende agricole che conducono terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati comprendono:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati>; <http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati>.

BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole.

Obblighi - Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede due obblighi:

Divieto di fertilizzazione e distribuzione di prodotti fitosanitari entro 5 metri dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. E' vietato distribuire qualsiasi fertilizzante entro una "fascia di rispetto" di ampiezza pari a cinque metri a partire dal ciglio di sponda di tutti i corsi d'acqua. Per quanto concerne i fertilizzanti, qualora sul Programma d'Azione dei Nitrati (DGR n. 813 del 22 giugno 2021 (Allegato A – Quarto Programma d'Azione) sia stabilita una larghezza superiore, quest'ultima prevale sulla distanza dei cinque metri. Nella medesima fascia di rispetto è, altresì, vietato distribuire prodotti fitosanitari. Nel caso in cui nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati sia presente una ampiezza della fascia di rispetto superiore a 5 metri, quest'ultima prevale. I suddetti corsi d'acqua possono essere individuati dal geoportale regionale al seguente link: <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>.

Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita E' vietata l'eliminazione della "fascia inerbita" presente, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia

inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione con le caratteristiche minime stabilite (larghezza di 5 metri). Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti e ricompresi nella fascia inerbita sono considerati parte integrante della fascia stessa. L'informazione relativa all'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: <http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia>.

TEMA PRINCIPALE: Suolo (protezione e qualità)

BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto anche del gradiente della pendenza (terreni con pendenza media superiore al 10%)

Ambito di applicazione: per l'impegno a): superfici a seminativo (esclusi i prati avvicendati e le colture che rimangono tutto l'anno); per l'impegno b) tutte le superfici agricole (escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati oltre che le superfici impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo).

Obblighi:

Al fine di ridurre al minimo la perdita di suolo e l'impoverimento dello stesso a causa dell'erosione, in presenza di terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, si applica il seguente impegno: **La realizzazione, ove praticabile, di solchi acquali temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello (ad esempio, contour tillage o girapoggio), unitamente al divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

Al fine di prevenire il rischio di erosione su tutto il territorio, in presenza di terreni con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali (ad es. serre, tunnel), si applica il seguente impegno: **il divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio. La Regione Veneto ha individuato l'intervallo temporale in cui collocare il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo tra 1° dicembre e il 31 gennaio**, in concomitanza con il divieto continuativo invernale di spandimento degli effluenti di allevamento previsto dalla DGR n. 813/2021.

La norma prevede specifiche deroghe in casi particolari.

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

Ambito di applicazione: superfici a seminativo e colture permanenti (frutteti e vigneti).

Al fine di assicurare una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto **almeno una tra le seguenti pratiche:**

- 1) mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;**
- 2) lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60**



giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito. In funzione dell'andamento climatico ordinario, il grado di copertura vegetale di cui alla presente Norma può presentarsi anche non continuo e non omogeneo. Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale del terreno o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

Sono ammesse **deroghe** al rispetto dell'intervallo minimo di copertura nei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021, che possono essere causati da condizioni climatiche anomale, dichiarate dalle Autorità competenti, che impediscano la possibilità di semina e/o lavorazioni del terreno; b) presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti. Ulteriori deroghe sono ammesse per particolari situazioni.

BCAA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

A causa dei problemi relativi agli approvvigionamenti alimentari dovuti alla guerra in Ucraina la norma si applica dal 2024 ad eccezione dei beneficiari che richiedono a premio alcuni regimi ecologici (es. Ecoschema 4 - sistemi foraggeri) e impegni agro-climatico-ambientali (es. SRA03 - Lavorazioni ridotte) rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente. **In tali casi l'obbligo di rotazione inizia nel 2023.**

Ambito di applicazione: superfici a seminativo, in pieno campo e senza protezioni.

Sono esenti dall'obbligo le aziende:

- a. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una

parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

- c. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
- d. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
- e. relativamente alle superfici certificate come Biologiche (Regolamento (UE) 2018/848) e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata (SQNPI).

Obblighi - Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse le colture secondarie (es. soia di secondo raccolto), purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

Deroghe alla norma sono consentite, qualora sussistano precise condizioni, nelle zone di montagna e nel caso di seminativi condotti in regime di arido coltura.

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

CGO 3 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole.

Obblighi - Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo ai **"Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di con-**

servazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii. e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

In particolare ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni (divieti) del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:

- k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
- r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;
- t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;

nonché gli “obblighi e divieti” elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo ai “ Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”. Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.

Obblighi - Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

- a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, c'è l'obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;



- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
- c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;
 - d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
 - e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:
 - g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
 - h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
 - i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continentale e Alpina), e sono state declinate nei vari siti. La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione>.

BCAA 8 - A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

Ambito di applicazione

L'impegno A) si applica alle superfici a seminativo e nel 2023 si applica solo ai beneficiari che richiedono a premio determinati regimi ecologici (Es.: Ecoschema 5) e alcuni impegni agro-climatico-ambientali (es.: SRA-10 gestione infrastrutture ecologiche- siepi e boschetti) rispetto ai quali la norma in questione risulta pertinente. La deroga per il 2023 si applica esclusivamente ai terreni lasciati a

riposo e non ad altri elementi non produttivi.

Gli impegni B. e C. si applicano a tutte le superfici dell'azienda

Obblighi - Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio la norma stabilisce:

Impegno A: La destinazione di una percentuale minima di almeno il 4% della superficie agricola aziendale a seminativo a superfici ed elementi non produttivi, tra i quali i terreni a riposo, le fasce tampone e le fasce inerbite (BCAA 4 e BCAA 5), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui al successivo impegno B).

Sono esentate le aziende:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari.

Impegno B - Obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, margini dei campi, boschetti, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale).

Impegno C - Divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

Specifiche - Elementi caratteristici del paesaggio di cui ai punti A e B.

Per gli **“elementi lineari”** è stabilita una lunghezza minima di 25 metri.

Per **“fascia inerbita”** (ai sensi della BCAA 4) si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, inclusa la vegetazione ripariale, di larghezza pari ad almeno 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati e monitorati ai sensi del D.lgs 152/2006, del DM 131/2008 e del DM 260/2010, e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti.

Per **“fascia inerbita”** (ai sensi della BCAA 5) si intende una fascia inerbita spontaneamente ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, realizzata sui seminativi oltre il 10% di pendenza media.

Per **“fossati o canali artificiali”** si intendono fossi lungo i campi, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio, di larghezza massima di 10 metri. Non sono inclusi i canali con pareti in cemento.

Per **“margini dei campi”** si intendono i bordi dei campi di larghezza compresa tra 2 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola.

Per **“siepi”** si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi, nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri;

la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per **“filare”** si intende una formazione ad andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzata dalla ripetizione di elementi arborei/arbustivi in successione o alternati.

Per **“terreno lasciato a riposo”** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.

Per **“alberi isolati”** sono da intendersi gli esemplari arborei con chioma del diametro minimo di 4 metri.

Per **“alberi monumentali”** sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Per **“sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche”** si intendono le strutture ed i relativi reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbiti o coperte da vegetazione spontanea. Gli elementi delle sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Per **“boschetto”** si intendono gruppi di alberi presenti all'interno dei seminativi o limitrofi ad essi, di superficie massima di 3.000 mq.

Per **“stagni”** si intendono i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 mq. In considerazione del fatto che il livello dell'acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l'area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.

Per **“muretti”** si intendono muretti in pietra tradizionale di altezza compresa tra 0,3 e 5 metri; larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri; lunghezza minima di 25 metri.

Per **“terrazzamenti”** si intendono terrazzamenti di altezza minima di 0,5 metri. Per “potatura” degli elementi vegetali, isolati o

lineari, regolati dalla presente norma, si intende l'insieme delle operazioni a ciclo pluriennale (riduzione della chioma, ecc. ...), eseguite allo scopo di rinnovare la vegetazione degli elementi interessati e limitare l'ingombro dei campi coltivati rispetto alla movimentazione delle macchine agricole. Tali operazioni consentono, inoltre, l'eliminazione delle eventuali parti invecchiate o malate della pianta. Sono eseguite in periodo invernale per contenere gli effetti negativi nei confronti della fauna selvatica, ridurre i pericoli di infezione delle piante soggette ai tagli e con terreno asciutto o gelato per evitare danneggiamenti della struttura del suolo dovuto ai ripetuti passaggi di trattori e carri per il trasporto del legname.

Ulteriori specifiche degli elementi caratteristici del paesaggio si possono trovare nell'allegato A della DGR 335/2023.

BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Ambito di applicazione: tutte le superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000 esclusi gli habitat di interesse comunitario di cui ai cod. 6 e 7 - formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere, paludi basse tutelati da specifiche misure di conservazione.

Obblighi - E' vietata l'aratura e la conversione, ad altri usi agricoli e non, dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, cioè quelli compresi nei siti Natura 2000. In dettaglio, la norma prevede:

- il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione dei siti stessi;
- il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe L'autorizzazione a convertire i prati permanenti all'interno dei siti Natura 2000 può essere concessa solo dall'Autorità di Gestione del sito stesso.

ZONA 2 - Salute pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Ambito di applicazione: tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità. Obblighi - Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

La norma riporta quindi prescrizioni dettagliate per i seguenti settori:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

Ambito di applicazione: beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità

Obblighi: gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 7 - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

Ambito di applicazione: beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

Obblighi - Le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF) valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

In particolare le aziende devono rispettare i seguenti obblighi:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta

giorni dall'esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO10;

- **conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi** a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- **rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;**
- **presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.**

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Ambito di applicazione Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali previsti per lo sviluppo rurale

Obblighi:

- a) **Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.**
- b) **Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati.** L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
- c) **Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.** Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso.

21



L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

d) **Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.** Più precisamente le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- 1) **Stoccaggio dei prodotti fitosanitari** - Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- 2) **Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione.** L'agricoltore è tenuto a: - in caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua); - disporre di **macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio;**
- 3) **Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari.** L'agricoltore è tenuto a: -effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale; - disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite. - depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

4) **Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento** - L'agricoltore è tenuto a: - minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5) **Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione** - L'agricoltore è tenuto a: - effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti; -effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice: se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio.

6) **Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi** Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, l'agricoltore è tenuto a: - conservare temporaneamente all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata; - smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmare l'utilizzo entro il periodo consentito. Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

22

ZONA 3 – Benessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Ambito di applicazione: gli agricoltori e altri beneficiari che rice-



ono pagamenti diretti e pagamenti annuali relativi allo sviluppo rurale con allevamenti bovini/bufalini. Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es: - le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca; - le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso; - le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Obblighi - Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. La norma riporta in modo dettagliato le norme che vanno rispettate in relazione a:

- 1) le modalità e le pratiche di allevamento;
- 2) la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento;
- 3) le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici;
- 4) la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi,

CGO 10 – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Ambito di applicazione: gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti e i pagamenti annuali dello sviluppo rurale con allevamenti suinicoli.

Obblighi - Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122. In particolare le norme a cui si deve fare riferimento sono relative alla superficie disponibile: “La superficie libera totale per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno: - mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione; - mq 2,25 per le scrofe. Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%. Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.”

Per le ulteriori norme specifiche si rimanda alla lettura dell'Allegato A DGR n. 335 del 29 marzo 2023.

CGO 11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Ambito di applicazione: gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali dello sviluppo rurale, con allevamenti zootecnici.

Obblighi: le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.


La norma comprende vari aspetti dell'attività di allevamento:

Personale (gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali); **Controllo** (ispezioni giornaliere, ecc.); **Registrazione** (registro di ogni trattamento terapeutici effettuato, ecc.); **Libertà di movimento** (in funzione della specie); **Fabbricati e locali di stabulazione; Animali custoditi al di fuori dei fabbricati** (riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute); **Impianti automatici o meccanici** (Ogni



impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno); **Mangimi, acqua e altre sostanze** (Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali); **Mutilazioni e altre pratiche; Procedimenti di allevamento** (Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni, ecc.);

Per la completa lettura delle norme si rimanda all'Allegato A DGR n. 335 del 29 marzo 2023.



La Condizionalità sociale

Riduzione degli aiuti Pac nel caso di violazione delle norme sull'occupazione e sulla sicurezza e salute dei lavoratori

L'Unione Europea, al fine di contribuire allo sviluppo di un'agricoltura socialmente sostenibile, ha inserito nella Pac 2023-2027 un nuovo sistema volto a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori con particolare riferimento alle norme occupazionali e sulla sicurezza e salute dei lavoratori (art. 14, Reg. Ue 2021/2115). **La condizionalità sociale** di fatto vincola la concessione dei pagamenti della Pac al rispetto delle norme suddette. In caso di violazioni accertate le aziende agricole saranno sottoposte a delle sanzioni, commisurate alla gravità, alla portata e alla ripetizione dell'infrazione constatata, che si tradurranno in penalità (riduzione ed esclusione) degli aiuti della Pac. Anche la condizionalità sociale rientra nella **strategia Farm to Fork** che mira a rendere più sostenibile l'intera filiera agroalimentare secondo parametri ambientali, sociali ed etici.

Le norme relative all'**Occupazione** derivano dalla Direttiva 2019/1152/UE e comprendono:

- la forma scritta delle condizioni di impiego;
 - la comunicazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro (identità delle parti, luogo di lavoro, descrizione del lavoro, data di inizio, natura del rapporto, durata e condizioni del periodo di prova, diritto alla formazione, durata dei congedi retribuiti, preavviso, retribuzione, durata normale della giornata e della settimana di lavoro, CCNL applicabile, le istituzioni di sicurezza sociale cui sono versati i contributi sociali);
 - la consegna del contratto di lavoro entro le prime sette giornate di lavoro;
 - le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta;
 - la congruità del periodo di prova;
 - la prevedibilità minima del lavoro;
 - la formazione obbligatoria.
- Le norme relative alla **Promozione del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori** derivano dalla Direttiva 1989/391/CEE e comprendono:

- la garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro;
- l'adozione delle misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari;
- la designazione del/dei lavoratore/i che si occupano delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali;
- l'adozione delle misure in materia di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la valutazione dei rischi;

- l'adozione delle misure protettive e dei dispositivi di protezione;
- la redazione dell'elenco degli infortuni sul lavoro;
- la redazione della relazione sugli infortuni sul lavoro;
- l'informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute, le misure e le attività di protezione e prevenzione;
- la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nei processi decisionali relativi alla sicurezza e alla protezione della salute durante il lavoro;
- la garanzia di una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.

Le norme relative ai **Requisiti minimi per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte dei dipendenti** derivano dalla Direttiva 2009/104/CE e comprendono:

- l'adeguatezza delle attrezzature al lavoro da svolgere (senza compromettere salute e sicurezza);
- la conformità delle attrezzature alle direttive comunitarie;
- la verifica e manutenzione periodica delle attrezzature;
- la verifica iniziale e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere;
- utilizzo di attrezzature con rischio specifico riservato ai soli lavoratori incaricati e debitamente formati;
- ergonomia e salute sul posto di lavoro;
- informazioni adeguate ed istruzioni comprensibili per l'uso delle attrezzature;
- formazione obbligatoria ed adeguata.

Il decreto interministeriale del 28 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 febbraio 2023, approvato dal Ministero dell'Agricoltura di concerto con i Ministeri dell'Interno, della Salute e del Lavoro, contiene le norme per l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale.

In particolare il decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti (Ispettorato nazionale del lavoro, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Ministero della salute e Regioni) a seguito dei **controlli** di competenza svolti **nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti PAC**. Le informazioni raccolte dalle Autorità competenti vengono poi fornite ad AGEA, che le mette a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale, in modo da consentire l'applicazione del **meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC** nei riguardi dei beneficiari nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni della normativa.

Inserito curato da Renzo Cavestro
Direttore di Confagricoltura Padova

